

L'irregolarità formale non può giustificare un Durc negativo

TRIBUNALE DI ROMA

Inps condannata dal tribunale di Roma: il debito era inesistente

Giampiero Falasca

L'Inps non può negare il Durc solo perché il contribuente non è stato in grado in 15 giorni di correggere una incongruenza intrinseca di una denuncia contributiva: il rifiuto del documento unico di regolarità contributiva, in tale ipotesi, deve essere considerato illegittimo per mancanza di fondamento normativo, contraddittorio e privo di razionalità e ragionevolezza. Con queste considerazioni il tribunale di Roma (sentenza 1490/2019) traccia in maniera coraggiosa e innovativa i confini entro i quali deve muoversi l'istituto di previdenza.

La cooperativa a Capo, già Capodarco, si è vista rilasciare un Durc negativo dall'Inps in merito a un debito contributivo di 3.284 euro. Tale debito era, in realtà, inesistente, in quanto avrebbe dovuto essere compensato con un credito (l'importo effettivamente dovuto era di poche centinaia di euro, ed era stato saldato, seppure in ritardo).

Secondo la sentenza, il Durc negativo può essere rilasciato solo a fronte di irregolarità sostanziali che investano gli obblighi contributivi, mentre non può riguardare semplici errori commessi nella presentazione delle denunce contributive, come previsto dal Dm 30 gennaio 2005. Inoltre, prosegue la sentenza, non esiste una norma che impedisce il rilascio del Durc di fronte a irregolarità meramente formali, nelle quali

dovuto. In tale ipotesi non si può parlare di denuncia infedele (e tantomeno omessa), posto che in linea di principio l'Inps, svolgendo gli opportuni accertamenti, potrebbe verificare dove sta l'errore.

In questa ottica, secondo il tribunale, l'articolo 3, comma 2 del Dm del 2005 va letto nel senso che l'Inps può rilevare in sede di rilascio del Durc solo inadempienze che abbia già formalmente accertato e comunicato, senza che il contribuente abbia tempestivamente reagito con i prescritti rimedi amministrativi e giurisdizionali. Una diversa interpretazione del sistema integrerebbe un chiaro aggiramento del principio, espresso dal Dm, che il Durc non può essere negato nemmeno per una inadempienza contributiva sostanziale, se questa è controversa in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario.

Il sistema normativo, conclude il tribunale, persegue un bilanciamento tra la necessità di accertamento immediato della situazione contributiva dell'impresa e la necessità che il contribuente non si veda negare il documento per inadempienze inesistenti, dando per esistenti le violazioni già accertate e comunicate alla data della richiesta.

Pertanto, negare il Durc solo perché il contribuente non è stato in grado in 15 giorni di mettere capo a una incongruenza intrinseca, oltre a essere giudicato illegittimo per mancanza di fondamento normativo (e le circolari non sono fonti di diritto oggettivo: Cassazione 15482/2018, 10595/2016), viene definito dalla sentenza «contraddittorio e non riconducibile a qualunque riconoscibile canone di razionalità e ragionevolezza». Infine, il giudice precisa che i Durc sono attestazioni

l'azienda non ha omesso una denuncia contributiva ma ha commesso solo un errore - di importo modesto - nella quantificazione di quanto

di scienza e pertanto, non si può applicare a tali atti la categoria dell'annullabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA